

LE NOVITA' DEL DECRETO RENZI

Riduzione aliquote irap

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**) è disposta la **riduzione delle aliquote IRAP**.

SOGGETTI	ALIQUTA FINO AL 2013	ALIQUTA DAL 2014
Imprese e professionisti	3,90%	3,50%

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014, in caso di utilizzo del metodo previsionale va applicata l'aliquota nella misura del 3,75% per imprese e professionisti.

Tassazione rendite finanziarie e capital gain

A decorrere dall'**1.7.2014** è stabilita nella misura pari al **26% l'aliquota della ritenuta** ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli **interessi, premi e altri proventi** di cui all'art. 44, TUIR;
- ai **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da **partecipazioni non qualificate** saranno assoggettate al 26% in luogo dell'attuale 20%. Inoltre passa dall'attuale 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli **interessi attivi bancari**.

Non è stata oggetto di **modifiche** la tassazione riferita:

- agli utili e plusvalenze relativi a **partecipazioni qualificate**;
- ai risultati derivanti dai **fondi pensione**, per i quali è confermata l'imposta sostitutiva dell'11%.

Con riferimento alla **decorrenza delle nuove disposizioni**, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

- ai dividendi e proventi assimilati **percepiti** dall'1.7.2014;
- agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 **maturati** dall'1.7.2014;
- in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, **maturati** dall'1.7.2014;
- ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno

successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all'1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

Le **minusvalenze**, le **perdite** o i **differenziali negativi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c_bis) a c-quater), TUIR possono essere **dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:**

- **48,08%** del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- **76,92%** del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti

Dal 1.10.2014 i versamenti delle imposte/contributi vanno effettuati utilizzando **esclusivamente:**

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per i modelli F24 "a saldo zero";
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dalle Banche (home banking) qualora siano state effettuate compensazioni e il modello F24 presenti un saldo a debito "da versare";
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dalle Banche (home banking) per i modelli F24 di importo superiore a € 1.000.

N.B. In base alle nuove disposizioni **non è più rilevante il possesso della partita IVA** e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. **Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000 senza compensazioni.**

Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate può inviare anche i mod. F24 di soggetti terzi, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all'intermediario di un'apposita autorizzazione da parte dell'intestatario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto. L'autorizzazione può anche essere cumulativa.

Imu e terreni agricoli "montani"

A seguito della modifica dell'art. 5-bis, DL n. 16/2012, l'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, **ricadenti in aree montane o di collina** site nei Comuni individuati da un apposito DM, sarà riconosciuta a seconda dell'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. L'individuazione dei predetti Comuni opera già con effetto dall'**IMU 2014**.

Fattura elettronica alla P.A. - crediti commerciali verso la P.A. – Piattaforma elettronica

Il Decreto in esame ha anticipato al **31.3.2015** la decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica nei confronti delle **“altre” Amministrazioni pubbliche (fissata al 06.06.2015)**.

Inoltre è previsto che **nella fattura elettronica** devono essere indicati:

- il **Codice identificativo di gara** (CIG) salvo specifici casi di esclusione ex legge n. 136/2010;
- il **Codice unico di Progetto** (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari, ecc.

N.B. In mancanza di detti codici la P.A. **non può effettuare il pagamento** della fattura.

A favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, è prevista la **possibilità di comunicare**, tramite la piattaforma elettronica, i **dati delle fatture** / richieste di pagamento equivalenti **emesse dall'1.7.2014** riportando, se previsto, il codice CIG.

Compensazione crediti “commerciali” con somme da istituti deflativi

Per effetto della modifica dell'art. 28-quinquies, DPR n. 602/73 le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono **compensare le somme “da accertamento tributario”** dovute relativamente ad alcuni istituti deflatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso utilizzando i **crediti** vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché **maturati successivamente al 31.12.2012**.

Bologna li 20/05/2014

Studio Peruzzi